

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1800

STP Terra d'Otranto S.p.A.. Liquidazione della quota di partecipazione detenuta dalla Regione Puglia.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è azionista della STP Terra d'Otranto S.p.A. con una quota azionaria del 29,20%, pari a n. 35.040 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna.

Come evidenziato nel Piano di razionalizzazione approvato con DPGR n. 191/2015 e nel successivo Documento di Aggiornamento approvato con DPGR n. 192/2016, per la STP Terra d'Otranto S.p.A. (confluita nel patrimonio della Regione a seguito della messa in liquidazione dell'Ente Regionale Trasporti), in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con apposita norma regionale (articolo 17, legge regionale n. 14/2011) era stato da tempo avviato l'iter per la dismissione poiché la partecipazione della Regione Puglia non trovava ragione alcuna di carattere istituzionale, attesa la natura dell'attività facente capo alla stessa. A riguardo si evidenzia che, nonostante l'Amministrazione provinciale di Lecce avesse formalmente manifestato interesse all'acquisizione delle quote di partecipazione azionaria detenute dalla Regione Puglia (nota prot. n. 50865 del 4 luglio 2014, a firma del Presidente della Provincia di Lecce) e nonostante reiterate interlocuzioni fra i competente Uffici delle Amministrazioni interessate, la procedura di dismissione non si è conclusa. In tal senso, atteso che la fattispecie assume rilievo tanto con riferimento alle disposizioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e razionalizzazione delle partecipate, quanto, e più specificatamente, nel contesto del citato Piano di razionalizzazione, la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 2367 cod.civ. ha formalmente richiesto di iscrivere all'Ordine del Giorno dell'Assemblea (tenutasi il 14 marzo 2016) l'argomento "*Decadenza del Socio Regione Puglia ai sensi dei comma 569 e 569bis, art. 1, della L. 147/2013*". In sede assembleare il Socio Regione, dopo aver specificato che l'articolo 1, comma 569 bis, della legge n. 147/2013 reca la fattispecie della *decadenza ope legis*, ha richiamato il carattere dichiarativo del pronunciamento assembleare previsto dal comma 569-bis. Tuttavia, stante la volontà contraria alla decadenza del socio Regione espressa dalla Provincia di Lecce, che detiene la maggioranza del capitale (70,15%), l'assemblea ha deliberato, con specifica eccezione sollevata dalla Regione Puglia, di non approvare la decadenza.

A riguardo la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, ha rilevato che, conformemente all'orientamento espresso dalla deliberazione della Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia n. 158/2015/PAR, il ruolo dell'assemblea previsto dall'art. 1 comma 569 bis, della L. n. 147/2013 si incentra esclusivamente sulle modalità attuative di dismissione della partecipazione confermate dall'Ente in sede di piano di razionalizzazione e sulla conseguente liquidazione del valore della quota e non può certo concretarsi in una decisione contraria alla volontà dell'ente pubblico partecipante di recedere dalla compagine societaria poiché, in tal caso, le valutazioni dell'Ente territoriale circa la dismissione di partecipazioni non indispensabili alle proprie finalità istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a) della L. n. 190/2014) risulterebbero condizionate alla volontà di un soggetto terzo (l'assemblea) in palese contraddizione con la stessa ratio normativa in materia di organismi partecipati volta ad assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza. La Corte dei Conti ha altresì rilevato che la norma deve essere letta in stretta connessione con il disposto del comma 569 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 a cui si richiama e che prevede la cessazione "*ad ogni effetto*" della partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica. Da ultimo la Corte ha rammentato che l'art. 569 bis, con norma di chiusura, pone l'accento sulla preminenza del ruolo dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie previsti dall'art 1 comma 611 e ss. della L. 190/2014 e prevede che "*qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla e inefficace*".

Con nota del 16 maggio 2017 la Regione Puglia, rilevando la cessazione *ope legis ex art. 1 L. n. 147/2013 C.569 e 569-bis* della predetta partecipazione in virtù della dichiarazione resa in sede assembleare, ha richiesto alla STP Terra d'Otranto S.p.A. la liquidazione della quota di partecipazione di che trattasi.

A valle di numerose successive interlocuzioni, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, con nota del 5 giugno 2018, ha comunicato alla STP Terra d'Otranto S.p.A. che, dopo opportuna ed attenta valutazione tecnica del valore economico aziendale, tenendo conto delle indicazioni metodologiche riportate nell'art. 2437-ter c.c., e cogliendo la volontà "transattiva" manifestata dall'Amministratore Unico della Società partecipata, è stato quantificato in euro 407.000,00 (quattrocentosettemila) il valore ritenuto congruo delle azioni detenute dalla Regione Puglia nella medesima Società, proponendo il suddetto importo quale valore di liquidazione delle relative azioni. Tale valutazione è stata effettuata con riferimento alla data del 14.03.2016, data in cui è stata notificata l'intervenuta "decadenza" dalla qualifica di Socio da parte della Regione Puglia ai sensi del comma 569 e 569bis, art. 1 della L. 147/2013.

Con nota del 3 agosto 2018 la STP Terra d'Otranto S.p.A. ha comunicato alla Regione Puglia di accettare formalmente la proposta suddetta e, per quanto attiene le modalità di liquidazione dell'importo dovuto di euro 407.000,00, con nota del 11 settembre 2018, la Società ha richiesto di rateizzare il pagamento in due tempi: il 50% entro il 31 dicembre 2018 ed il restante 50% entro il 31 marzo 2019.

Preso atto dell'accordo raggiunto in ordine al valore di liquidazione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Puglia nella STP Terra d'Otranto S.p.A., determinato in euro 407.000,00, si ritiene di valutare favorevolmente la richiesta di rateizzazione del pagamento delle somme dovute nelle modalità suesposte, subordinandola alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero di pegno sulle azioni oggetto di liquidazione, sino ad integrale estinzione dell'obbligazione di che trattasi.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera k) della LR. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

La successiva attuazione della presente deliberazione, comporterà entrate da introitare al capitolo di bilancio 5010100 "Entrate da dismissioni societarie" per euro 407.000,00.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto di:

1. prendere atto dell'accordo raggiunto in ordine al valore di liquidazione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Puglia nella STP Terra d'Otranto S.p.A., pari a euro 407.000,00 (quattrocentosettemila), accordare alla Società la richiesta rateizzazione del pagamento delle somme dovute nella seguente modalità: 50% entro il 31 dicembre 2018 ed il restante 50% entro il 31 marzo 2019 e subordinare la dilazione di

pagamento alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero di pegno sulle azioni oggetto di liquidazione, sino ad integrale estinzione dell'obbligazione;

2. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione di ogni successivo atto necessario e conseguente per l'attuazione del presente provvedimento;
3. demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, anche a mezzo di procura notarile, l'effettuazione di tutti i connessi adempimenti funzionali al perfezionamento della suddetta liquidazione;
4. di notificare la presente deliberazione alla STP Terra d'Otranto S.p.A. a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO